



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO SPECIALE

Contributo a fondo perduto Imprese e Lav. Autonomi DL Rilancio (Versione definitiva)

Contributo a fondo perduto per Imprese e Lavoratori autonomi : attenzione al cumulo con le indennità da € 600.

Con questo *incipit* si può commentare una delle misure più attese, che propone, già nei presupposti iniziali, una prima difficoltà di compatibilità con precedenti e altre misure. Contenuta all'art. 28 della bozza del c.d. DL Rilancio, che alla ore 9 del 14 Maggio 2020 non è ancora pubblicato in GU, consiste in un contributo, a fondo perduto, e non imponible ai fini delle IIDD, che verrà erogata a determinate condizioni, da parte dell'Agenzia delle Entrate, che gestirà anche l'attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti. Analizziamo più nel concreto le caratteristiche della misura.

Soggetti inclusi

I beneficiari del contributo sono i soggetti con P.IVA :

- i **titolari di reddito d'impresa**
- i **titolari di reddito di lavoro autonomo**,
- le **imprese produttrici di reddito agrario**, ai sensi dell'art. 32 del TUIR

Vi rientrano anche gli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Soggetti esclusi

Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- 1) i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- 2) gli enti pubblici (art. 74, c. 2, del TUIR);
- 3) gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR);
- 4) i soggetti che **hanno diritto alla percezione** delle indennità previste dagli **artt. 27, 38 o 44** del c.d. "Cura Italia" (D.L. Nr 18/2020), vale a dire :
 - a. Lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata
 - b. lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo¹
 - c. percettori del reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (es. Professionisti iscritti alle Casse previdenziali private)
- 5) i **lavoratori dipendenti**

¹ Con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione

Nel passaggio, quindi, dalla versione in bozza a quella definitiva, i professionisti sono stati tagliati fuori dalla misura, ciò che ha comportato (in parte) la riscrittura del Notiziario.

Condizioni da rispettare

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi o di ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019 **non superiore a € 5Mln**.

La condizione che fa scattare il beneficio è un ammontare di fatturato e di corrispettivi del mese di Aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2019, vale a dire un **calo di almeno il 33%**.

Non soggiaciono, invece, alla presenza del calo citato i seguente soggetti :

- 1) che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° Gennaio 2019
- 2) che, alla data dell'insorgenza di eventi calamitosi, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da tali eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria.

1^ Condizione – Volume d'Affari 2019

VA 2019	Lavoratori autonomi	Art. 54, c. 1, TUIR	Inferiori o uguali a 5Mln
	Imprese	Art. 85, c. 1, lett. a) e b), TUIR	

2^ Condizione – Calo del Fatturato Aprile 2020

Calo	Lavoratori autonomi	Fatturato di Aprile 2020 < 2/3 rispetto al Fatturato Aprile 2019
	Imprese	

Al fine di determinare correttamente il fatturato, si fa riferimento alla **data di effettuazione dell'operazione** di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

A tal proposito, al fine di individuare correttamente il **corretto momento di emissione** della fattura, si deve fare riferimento ai criteri e alle regole individuate dall'art. 6, D.P.R. Nr 633/1972, con il quale sono distinte le operazioni tra:

- cessioni di beni;
- prestazioni di servizi;

in quanto sono individuati differenti **momenti impositivi ai fini IVA**.

Le **cessioni di beni mobili** si realizzano, ai fini IVA, all'atto della **consegna** degli stessi, salvo **pagamento anticipato** del corrispettivo (combinato disposto dell'art. 6, commi 1 e 4, del D.P.R. Nr 633/1972).

Le **cessioni di immobili** si realizzano al momento del **rogito notarile**.

Le **prestazioni di servizi** si realizzano al momento di **pagamento del corrispettivo** (art. 6, comma 3, del D.P.R. Nr 633/1972) e se anteriormente all'effettuazione dell'operazione sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Occorre considerare che, a far data dall'1.01.2020, siamo in "regime" di fattura e corrispettivi elettronici generalizzato a tutti i soggetti (forfetari esclusi, salvo che non optino comunque per l'emissione della Fattura Elettronica).

Vediamo le casistiche che possono verificarsi, distinguendo tra fattura immediata e fattura differita, alla quale si può far ricorso sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi.

Fattura immediata

- La fattura può essere emessa alla data di effettuazione dell'operazione e trasmessa allo SDI entro il 12° giorno successivo. In questo caso *nullae quaestio*, vale la **data della fattura**.
- La fattura può essere emessa entro il 12° giorno successivo, con indicazione della data di effettuazione dell'operazione. In questo caso vale **data di effettuazione**.
- La fattura viene emessa in un momento antecedente al momento di incasso del corrispettivo. In questo caso vale la **data della fattura**.

Fattura differita

La fattura elettronica "differita" può essere inviata allo SDI entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione delle operazioni. In questo caso vale la **data di effettuazione**.

Nella verifica della 2^a condizione per fruire del contributo a fondo perduto, vale a dire calo del 33% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, andranno, quindi, :

- incluse le **fatture immediate** emesse ad Aprile 2020, da confrontare con quelle emesse ad Aprile 2019;
- incluse le **fatture differite** emesse a Maggio 2020 per operazioni effettuate ad Aprile 2020, da confrontare con quelle differite riferite ad Aprile 2019 emesse a Maggio 2019;
- escluse le **fatture differite** emesse ad Aprile 2020 per operazioni effettuate a Marzo 2020, così come andranno escluse quelle emesse a Aprile 2019 per operazioni effettuate a Marzo 2019 ai fini del confronto.

Modalità di calcolo del contributo

La norma prevede che il contributo corrisponderà all'applicazione di una **percentuale** al calo del fatturato subito.

I contribuenti vengono **suddivisi in 3 classi**, in base ai ricavi o ai compensi 2019, cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.

Fatturato 2019	% da applicare
€ 0-399.000	20%
€ 400.000-1.000.000	15%
€ 1.000.001-5.000.000	10%

$$\text{Contributo} = (\text{Fatturato Aprile 2020} - \text{Fatturato Aprile 2019}) \times 20-15-10\%$$

La norma garantisce comunque un **contributo minimo** :

- € 1.000 per le Persone Fisiche (Ditte Individuali e Lavoratori Autonomi)
- € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Eliminato nella versione definitiva il **limite massimo**, inizialmente indicato a € 40.000.

Il contributo non concorre alla formazione :

- della Base imponibile delle Imposte sui redditi, IRPEF-IRES
- del Valore della produzione, ai fini IRAP.

Non rileverà inoltre ai fini dei rapporti di cui agli artt. 61 TUIR, relativo alla deducibilità degli interessi passivi e 109, comma 5, del TUIR, relativo alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, eventualmente pro-quota in presenza di redditi esenti.

Veniamo quindi alla presentazione di alcuni **esempi numerici**, anche per chiarire la questione indicata in prima battuta dei **rapporti di tale misura con il/i Bonus** previsti, anche in considerazione del fatto che chi non avesse già presentato il Bonus per Marzo, avrà tempo 15gg dall'entrata in vigore del presente decreto per presentarla.

Caso 1 – Commerciante con Ditta Individuale (iscritto alla **Gestione Commercianti INPS**) con Fatturato 2019 pari a € 1.000.000 (**Classe 2 con percentuale 15%**), con il negozio chiuso dal 12 Marzo e zero vendite effettuate sugli articoli della stagione Primavera–Estate 2020, senza *e-commerce*.

Il Fatturato di Aprile 2020 è stato pari a € 0, contro un Fatturato di Aprile 2019 di € 100.000,00, collegato ad un mix, vista la stagione ancora incerta, tra fine “saldi” Autunno-Inverno 2018-2019 e l'inizio delle vendite della stagione Primavera-Estate 2019.

Ha subito un calo superiore ad 1/3 (-100%).

Applicando la percentuale del 15% al calo subito (€ 100.000,00) sarebbe € 15.000 il contributo.

Il commerciante ha deciso di presentare, nel mese di Aprile 2020, la domanda per il Bonus da € 600, misura che non è incompatibile con il contributo a fondo perduto.

Quindi potrà accedere al nuovo contributo per € 15.000 e si vedrà riconoscere l'importo Totale del Bonus per i 3 mesi di € 2.600,00, per un Totale di € 17.600.

Caso 2 – Società in nome collettivo esercente Commercio al dettaglio (con due soci iscritti alla **Gestione Commercianti INPS**) con Fatturato 2019 pari a € 1.100.000 (**Classe 3 con percentuale 10%**), con il negozio chiuso dal 12 Marzo e zero vendite effettuate sugli articoli della stagione Primavera–Estate 2020, senza *e-commerce*.

Il Fatturato di Aprile 2020 è stato pari a € 0, contro un Fatturato di Aprile 2019 di € 100.000,00, collegato ad un mix, vista la stagione ancora incerta, tra fine “saldi” Autunno-Inverno 2018-2019 e l'inizio delle vendite della stagione Primavera-Estate 2019.

Ha subito un calo superiore ad 1/3 (-100%).

Applicando la percentuale del 10% al calo subito (€ 100.000,00) sarebbe € 10.000 il contributo.

I due soci hanno deciso di presentare, nel mese di Aprile 2020, la domanda per il Bonus da € 600, misura che non è incompatibile con il contributo a fondo perduto.

Quindi la società potrà accedere al nuovo contributo per € 10.000 e i soci si vedranno riconoscere l'importo Totale del Bonus per i 3 mesi di € 2.600,00, per un Totale di € 12.600.

Caso 3 – Società a responsabilità limitata esercente Commercio al dettaglio (con due soci non iscritti alla **Gestione Commercianti INPS**) con Fatturato 2019 pari a € 660.000 (**Classe 2 con percentuale 15%**), con il negozio chiuso dal 12 Marzo e zero vendite effettuate sugli articoli della stagione Primavera–Estate 2020, senza *e-commerce*.

Il Fatturato di Aprile 2020 è stato pari a € 0, contro un Fatturato di Aprile 2019 di € 45.000,00.

Ha subito un calo superiore ad 1/3 (-100%).

Applicando la percentuale del 15% al calo subito (€ 45.000,00) sarebbe € 6.750 il contributo.

Quindi la società potrà accedere al nuovo contributo per € 6.750.

Caso 4 – Società a responsabilità limitata esercente Commercio al dettaglio (con due soci non iscritti alla **Gestione Commercianti INPS**) con Fatturato 2019 pari a € 1.830.000 (**Classe 3 con percentuale 10%**), con il negozio chiuso dal 12 Marzo e zero vendite effettuate in negozio sugli articoli della stagione Primavera–Estate 2020, con *e-commerce*.

Il Fatturato di Aprile 2020 è stato pari a € 4.200,00, contro un Fatturato di Aprile 2019 di € 100.000,00.

Ha subito un calo superiore ad 1/3 (-95,80%). Applicando la percentuale del 10% al calo subito (€ 95.800,00) sarebbe € 9.580 il contributo.

La misura in pratica

La norma che ha previsto questo nuovo contributo ha demandato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate gli aspetti pratici e procedurali per richiedere il beneficio.

Si tratta in particolare :

- 1) l'individuazione delle **modalità di effettuazione dell'istanza**;
- 2) il **contenuto informativo**;
- 3) dei **termini di presentazione** della domanda;
- 4) e di ogni **altro elemento necessario**.

E' già stabilito dalla norma che si tratterà di una istanza da presentare **esclusivamente in via telematica** entro 60gg dalla data di messa a disposizione e avvio della procedura telematica. Il beneficiario potrà provvedervi direttamente o per il tramite di un intermediario con delega o al c.d. Cassetto Fiscale o a Fatture e Corrispettivi.

Spetterà all'Agenzia delle Entrate anche il pagamento, a ½ accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Sul fronte dei **requisiti soggettivi** che dovranno sussistere, l'istanza che andrà presentata conterrà anche l'autocertificazione di **regolarità antimafia** di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all' art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 :

- il titolare, se si tratta di imprese individuali oltre che al direttore tecnico, ove previsto;
- il legale rappresentante e i componenti dell'organo di amministrazione, per società di capitali e società cooperative, nonché il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero l'unico socio;
- tutti i soci, per società semplice e in nome collettivo;
- i soci accomandatari, per società in accomandita semplice.

Successivamente all'erogazione del contributo, i dati autocertificati saranno comunicati² ai fini della verifica antimafia con dati risultanti dalle banche dati del Ministero dell'Interno. In caso di mancato superamento della verifica di uno dei soggetti, chi ha rilasciato l'autocertificazione sarà punito con la **reclusione da due anni a sei anni**.

L'Agenzia procederà inoltre, per il tramite dell'ufficio territorialmente competente, al conseguente **recupero delle somme** erogate, comprensive di **sanzioni**, dal 100 al 200% del contributo in tutto o in parte non spettante, e **interessi**, mediante atto da notificarsi, a pena di decadenza, **entro il 31 Dicembre dell'8° anno successivo** a quello del relativo utilizzo. Si applica, inoltre, l'art. 316-ter Codice Penale in materia di **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**, che, prevede, salvo che il fatto non costituisca altro reato, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Una **norma di chiusura** infine prevede che, in caso di cessazione dell'attività di impresa o di lavoro autonomo o se la società e gli enti percettori cessino l'attività, viene fatto obbligo al soggetto firmatario dell'istanza di conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante per esibirli a richiesta degli organi istruttori dell'Amministrazione Finanziaria, per il termine, più lungo dell'ordinario termine fiscale, previsto per la notifica dell'eventuale atto di recupero (31 Dicembre dell'8° anno successivo).

E' in atto una seria emergenza che stiamo affrontando

Ma dalla quale usciremo più forti e consapevoli di prima...

Intanto

#iorestoacasa



La nostra esperienza
al tuo servizio, contattaci
TELEFONA
+39 067005117

SDD Servizi:
i Servizi Di Domani...oggi!!

² Non è ancora chiaro se alla Guardia di Finanza o al Prefetto, visto il testo discordante delle bozze esaminate.